

# REPUBBLICA ITALIANA

N. 9/09 REG.DEC.

## IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 4932 REG:RIC.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione  
ha pronunciato la seguente

ANNO 2007

### DECISIONE

Sul ricorso in appello n. 4932/2007 del 12/06/2007 , proposto dalle società INFORMATICA E TECNOLOGIA SRL IN PR. E NQ. CAP. COST. R.T.I., RTI MELOGRANO DATA SERVICE SPA rappresentate e difese dagli avvocati GIANLUIGI PELLEGRINO e GUIDO DI GIACOMO con domicilio eletto in Roma CORSO DEL RINASCIMENTO N.11 presso l'avv. GIANLUIGI PELLEGRINO;

### contro

l'AZIENDA SANITARIA LOCALE LECCE (GIA' AUSL LE/1) rappresentata e difesa dall'avv. FRANCESCO FLASCASSOVITTI con domicilio eletto in Roma VIA MANTEGAZZA N.24 presso il sig. LUIGI GARDIN;

l'ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION COMPANY SPA IN P.NQ.MAND.RTI rappresentata e difesa dall'avv. ERNESTO STICCHI DAMIANI con domicilio eletto in Roma

VIA BOCCA DI LEONE N. 78 presso l'avv. STICCHI DAMIANI E. STUDIO BDL;

la RTI - ITALNOEMA SRL non costituitasi;

la RTI - SERVIZI INFORMATICI SRL non costituitasi;

la RTI - SINCON SCARL non costituitasi;

la EDINFORM SPA IN PR. E NQ. MANDATARIA RTI rappresentata e difesa dall'avv. FRANCESCO BALDASSARRE con domicilio eletto in Roma VIA COLA DI RIENZO N. 271 presso l'avv. FRANCESCO BALDASSARRE

la RTI - ENGINEERING SANITA' ENTI LOCALI SPA rappresentata e difesa dall'avv. FRANCESCO BALDASSARRE con domicilio eletto in Roma VIA COLA DI RIENZO N. 271 presso l'avv. FRANCESCO BALDASSARRE

RTI - TELECOM ITALIA SPA rappresentato e difeso dall'avv. FRANCESCO BALDASSARRE con domicilio eletto in Roma VIA COLA DI RIENZO N. 271 presso l'avv. FRANCESCO BALDASSARRE

la INSIEL IN PROPRIO E NQ. MANDATARIA DEL RTI non costituitasi;

la RTI SVIMSERVICE SPA non costituitasi;

la RTI INTEMA SRL non costituitasi;

la RTI SVIC SRL non costituitasi;

la POSTECOM SPA IN PR. E NQ. MANDATARIA DEL RTI non costituitasi;

la RTI SAGO SPA non costituitasi;

la RTI ISED SPA non costituitasi;

la RTI SIAV SPA non costituitasi;

per la riforma

della sentenza del **TAR PUGLIA - LECCE :SEZIONE II n.1790/2007** , resa tra le parti, concernente APPALTO PER

PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE, GESTIONE E  
MANUTENZIONE SIST.INFORMATIVO ;

Visto l'atto di appello con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle società

AZIENDA SANITARIA LOCALE LECCE (GIA' AUSL LE/1)

ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION COMPANY SPA

IN P.NQ.MAND.RTI

EDINFORM SPA IN PR. E NQ. MANDATARIA RTI

RTI - ENGINEERING SANITA' ENTI LOCALI SPA

RTI - TELECOM ITALIA SPA

Viste le memorie difensive;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla pubblica udienza del 08 Aprile 2008 , relatore il  
Consigliere Cons. Caro Lucrezio Monticelli, uditi gli avvocati G.  
Pellegrino, F. Flascassovitti, E. Sticchi Damiani e F. Baldassarre.

FATTO

Nella sentenza 2.5.2007 n.1790/2007 il Tar Puglia-Lecce-SEz.II  
- nel pronunciarsi sul ricorso n.181/2007 proposto dall'a.t.i.  
"Informatica e Tecnologia" S.r.l. (mandataria)-"Il Melograno  
Data Service S.p.A." contro l'Azienda Sanitaria Locale Lecce  
(già AUSL LE/1) e nei confronti dell' ALMAVIVA – THE  
ITALIAN INNOVATION COMPANY S.p.A. ( società  
incorporante FINSIEL S.p.A.), quale capogruppo mandataria  
dell'a.t.i. con ITALNOEMA S.r.l., SERVIZI INFORMATICI  
S.r.l. e SINCON S.c.a.r.l., dell' EDINFORM S.p.A., quale

capogruppo mandataria dell'a.t.i. con Engineering S.E.L. S.p.A. e Telecom S.p.A. dell' INSIEL S.p.A., quale capogruppo mandataria dell'a.t.i. con SVIMSERVICE S.p.A., INTEMA S.r.l. e SVIC S.r.l. e della POSTECOM S.p.A., quale capogruppo mandataria dell'a.t.i. con SAGO S.p.A., I.S.E.D. S.p.A. e SIAV S.p.A.- ha così esposto i fatti di causa:

*“Le società ricorrenti principali avevano preso parte in a.t.i. alla gara d'appalto indetta dall'AUSL LE/1 per l'affidamento della progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione del sistema informativo automatizzato aziendale, all'esito della quale è risultato aggiudicatario il raggruppamento temporaneo capeggiato da ALMAVIVA S.p.A. (società che, nelle more della gara, ha incorporato l'originaria capogruppo FINSIEL S.p.A.).*

*In seguito, le ditte odierne ricorrenti hanno ottenuto dall'Amministrazione l'accesso agli atti di gara, e in tale circostanza hanno rilevato la non conformità agli atti indittivi delle offerte economiche presentate dai raggruppamenti controinteressati – fra i quali l'aggiudicatario -, per cui hanno proposto il presente ricorso.*

*L'irregolarità delle offerte economiche delle controinteressate sarebbe dovuta alla violazione della clausola del Capitolato speciale d'appalto (art. 10) recante le modalità di compilazione dell'offerta economiche: la clausola infatti stabiliva che tali offerte dovessero avere validità minima di 180 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte stesse (7*

*giugno 2006), mentre tutte le offerte contestate prevedevano una validità di 180 giorni (da intendere, secondo le ricorrenti, come periodo di validità massima). Di talché, al momento in cui le offerte economiche state aperte e poi valutate (cioè nelle sedute di gara del 13 dicembre e del 27 dicembre 2006), le stesse non erano più valide (o meglio non più impegnative per le ditte offerenti, in quanto sottoposte ad un termine risolutivo).*

*Pertanto, in base alle clausole del bando ed ai principi generali in materia, tali offerte avrebbero dovuto essere escluse, dal che sarebbe derivata l'aggiudicazione della gara in favore delle ricorrenti, uniche ad aver previsto un'efficacia "minima" di 180 giorni per l'offerta economica (al riguardo, viene richiamata la decisione della Sez. VI del Consiglio di Stato n. 3244/2001, in cui è stato affermato il principio di diritto su cui si fonda il ricorso).*

*Si sono costituite l'Amministrazione intimata e le controinteressate ALMAVIVA ed EDINFORM, quali capogruppo mandatarie delle rispettive a.t.i., le quali hanno proposto altresì ricorso incidentale, in cui evidenziano, in pratica, il fatto che l'offerta tecnica dell'a.t.i. ricorrente non avrebbe dovuto essere ammessa alla gara. In particolare:*

- ALMAVIVA sostiene che l'offerta è da considerare non valida, ai sensi degli artt. 12 e 13 del CSA, in quanto non sono indicati alcuni dati richiesti espressamente dal Capitolato (numero di versione dei prodotti software proposti; benchmark relativo ai tablet PC; caratteristiche*

*tecniche dei lettori di codici a barre, delle tastiere dei terminali di rilevazione delle presenze, dei terminali ottici e dei personal computer; referenze degli applicativi proposti; impegno a prendere in carico tutti gli operatori già impiegati nel servizio de quo);*

- *EDINFORM, invece, evidenzia l'inattendibilità dei costi risultanti dall'offerta tecnico-economica dell'a.t.i. ricorrente e dalle relative giustificazioni, presentate dall'associazione temporanea in sede di verifica dell'anomalia."*

Ciò premesso, il Tar, ritenendo infondate le censure dedotte dall'a.t.i. ricorrente, ha respinto il ricorso principale ed a dichiarato inammissibili i ricorsi incidentali.

Avverso detta sentenza ha proposto appello ( ric. n.4932/2007) l'“Informatica e Tecnologia” S.r.l., in proprio e quale mandataria del“Il Melograno Data Service S.p.A.”, contestando le argomentazioni svolte dal Tar a sostegno della sua decisione.

Si è costituita in giudizio per resistere all'appello l'Azienda Sanitaria Locale Lecce (già AUSL LE/1).

Si sono costituiti in giudizio per resistere anche l'ALMAVIVA – THE ITALIAN INNOVATION COMPANY S.p.A. (società incorporante la FINSIEL S.p.A.), quale capogruppo mandataria dell'a.t.i. con ITALNOEMA S.r.l., SERVIZI INFORMATICI S.r.l. e SINCON S.c.a.r.l. e l' EDINFORM S.p.A., quale capogruppo mandataria dell'a.t.i. con Engineering S.E.L. S.p.A. e Telecom S.p.A. , che hanno altresì proposto appello incidentale

avverso la parte della sentenza del Tar che aveva dichiarato inammissibili i ricorsi incidentali presentati in primo grado.

### DIRITTO

La questione principale posta con l'appello in esame consiste nello stabilire se le offerte presentate dai concorrenti, che precedevano l'attuale appellante nella graduatoria della gara in contestazione, dovevano essere prese in considerazione, nonostante che detti concorrenti avessero dichiarato che le offerte sarebbero state valide per 180 giorni e che tale termine fosse ormai scaduto all'atto dell'apertura delle buste.

Tale termine di validità era stato opposto in quanto il bando pubblicato sulla G.U.R.I. (punto IV.3.6.) stabiliva che *“L’offerente è vincolato dalla propria offerta per 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte”* ed il bando pubblicato sulla G.U.C.E. (punto IV.3.7.), nonché il capitolato (art. 10) prevedevano che l'offerta economica doveva avere validità *“minima”* di 180 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

La ratio delle disposizioni del bando è evidentemente quella di mantenere ferma l'offerta per tutto il periodo di presumibile durata della gara e non quella di limitare nel tempo la validità (o meglio l'efficacia) dell'offerta, non corrispondendo certamente tale limitazione ad un interesse dell'amministrazione.

Il che significa che le offerte in contestazione, una volta scaduto il termine di validità opposto in ossequio alle disposizioni degli

atti di gara, non potevano, in assenza di una univoca manifestazione di volontà in tal senso da parte degli interessati, considerarsi private di ogni efficacia.

Ben ha fatto dunque l'amministrazione a valutare tali offerte e si appalesano pertanto infondate le censure mosse dall'appellante nei confronti dell'operato dell'amministrazione medesima.

L'appello deve pertanto essere respinto e si rende conseguentemente superfluo l'esame degli appelli incidentali.

Le spese del grado di giudizio, in considerazione della particolarità della fattispecie, possono essere integralmente compensate tra le parti.

#### **P.Q.M.**

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta , respinge l'appello indicato in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 08 Aprile 2008 con l'intervento dei Sigg.ri:

Pres. Raffaele Iannotta

Cons. Cesare Lamberti

Cons. Caro Lucrezio Monticelli Est.

Cons. Francesco Caringella

Cons. Nicola Russo



L'ESTENSORE

f.to Caro Lucrezio Monticelli

IL PRESIDENTE

f.to Raffaele Iannotta

IL SEGRETARIO

f.to Cinzia Giglio

**DEPOSITATA IN SEGRETERIA**

**il.....07/01/09.....**

**(Art. 55. L. 27/4/1982, n. 186)**

***IL DIRIGENTE***

f.to Antonio Natale